

ID. 529968

Pratica: 2014/III 6 1/000054

Lugo, 12/05/2017

## **SERVIZIO LEGALE**

---

### **D E T E R M I N A Z I O N E N. 538**

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

---

**OGGETTO:** N. 4 RICORSI AL TRIBUNALE DI RAVENNA - SEZIONE LAVORO, PROPOSTI PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DA PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - CIG ZF21E82A15

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE**

**Richiamate:**

- la delibera di consiglio dell'Unione n. 2 del 18.1.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2017/2019 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2017/2019;
- la delibera di consiglio dell'Unione n. 3 in data 18.1.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
- la delibera di giunta dell'Unione n. 8 in data 19.1.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2017/2019 - Parte contabile (art. 169 D.Lgs. n. 267/2000);
- la delibera di giunta dell'Unione n. 54 in data 30.3.2017, con la quale è stata approvata la verifica di gestione al primo trimestre 2017 e le conseguenti variazioni al bilancio 2017/2019 (art. 175, commi 1, 4 e 5 bis, lettera d, del D. Lgs. n. 267/2000);
- la delibera di giunta dell'Unione n. 55 del 30.3.2017, con la quale è stata approvata la modifica delle assegnazioni del piano esecutivo di gestione 2017/2019 (art. 175, comma 5bis, del D. Lgs. n.

267/2000) a seguito delle variazioni di bilancio approvate in via d'urgenza con atto di giunta dell'Unione n. 54/2017;

**Visto** l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

**Premesso:**

- che il dipendente del comune di Bagnacavallo sig. ROBERTO MINARDI, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Baccarini e Monica Baccarini, ha presentato ricorso al Tribunale di Ravenna – Sez. lavoro, notificato in data 1.3.2017 tramite posta certificata (agli atti dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna con prot. n. 12555 del 2.3.2017) contro il comune di Bagnacavallo, che ha conferito all'Unione dei comuni della Bassa Romagna le funzioni relative alla gestione del personale, per ottenere l'interpretazione della clausola di cui all'art. 39 CCNL del 14.9.2000, nel senso che ai dipendenti pubblici, titolari di posizione organizzativa, spettino gli emolumenti per lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali (senza distinzione tra consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali o comunali) e per l'effetto, condannare il comune di Bagnacavallo a corrispondere al ricorrente la somma di € 736,26 oltre interessi legali per lavoro straordinario prestato in occasione della consultazione elettorale del 25.5.2014;

- che il dipendente dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna sig. ROBERTO FACCANI, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Baccarini e Monica Baccarini, ha presentato ricorso al Tribunale di Ravenna – Sez. lavoro, notificato in data 2.3.2017 (agli atti con prot. n. 12697 del 2.3.2017) contro l'Unione dei comuni della Bassa Romagna per ottenere l'interpretazione della clausola di cui all'art. 39 CCNL del 14.9.2000 nel senso che ai dipendenti pubblici, titolari di posizione organizzativa, spettino gli emolumenti per lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali (senza distinzione tra consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali o comunali) e per l'effetto, condannare l'Unione a corrispondere al ricorrente la somma di € 192,68 oltre interessi legali per lavoro straordinario prestato in occasione della consultazione elettorale del 25.5.2014;

- che il dipendente del comune di Lugo sig. ANDREA FONTANA, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Baccarini e Monica Baccarini, ha presentato ricorso al Tribunale di Ravenna – Sez. lavoro, notificato in data 9.3.2017 (agli atti dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna prot. 14342 del 10.3.2017) contro il comune di Lugo, che ha conferito all'Unione dei comuni della Bassa Romagna le funzioni relative alla gestione del personale, per ottenere l'interpretazione della clausola di cui all'art. 39 CCNL del 14.9.2000 nel senso che ai dipendenti pubblici, titolari di posizione organizzativa, spettino gli emolumenti per lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali (senza distinzione tra consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali o comunali) e per l'effetto, condannare il comune di Lugo a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.238,47 oltre interessi legali per lavoro straordinario prestato in occasione della consultazione elettorale del 25.5.2014;

- la dipendente del comune di Alfonsine sig.ra SILVIA RASTELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Baccarini e Monica Baccarini, ha presentato ricorso al Tribunale di Ravenna – Sez.

lavoro, notificato in data 9.3.2017 (agli atti del Comune di Alfonsine prot. 1776 del 10.3.2017 e dell'Unione prot. 15259 del 15.3.2017) contro il comune di Alfonsine, che ha conferito all'Unione dei comuni della Bassa Romagna le funzioni relative alla gestione del personale, per ottenere l'interpretazione della clausola di cui all'art. 39 CCNL del 14.9.2000 nel senso che ai dipendenti pubblici, titolari di posizione organizzativa, spettino gli emolumenti per lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali (senza distinzione tra consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali o comunali) e per l'effetto, condannare il comune di Alfonsine a corrispondere al ricorrente la somma di € 620,74 oltre interessi legali per lavoro straordinario prestato in occasione della consultazione elettorale del 25.5.2014;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondate le pretese avanzate dai ricorrenti, procedendo alla costituzione dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna nei suddetti ricorsi innanzi al Tribunale di Ravenna – Sezione lavoro, giusta autorizzazione di cui alla delibera di giunta dell'Unione n. 66 del 20.4.2017 mediante conferimento di incarico di patrocinio legale;

**Atteso :**

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art.4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

**Ritenuto** che le scelte organizzative volte alla gestione degli incarichi legali devono discendere da un equilibrio tra garanzia di un confronto concorrenziale da un lato, economicità ed efficacia dall'altro e la chiave di volta è data dal principio di proporzionalità, in base al quale il tasso di evidenza pubblica, di programmazione e di procedimentalizzazione dell'affidamento aumenta in primo luogo in ragione del valore dell'appalto, che legittima l'affidamento diretto dell'incarico legale entro la soglia dei 40.000,00 euro, analogamente a quanto consentito per gli incarichi di progettazione, in presenza di adeguata motivazione;

**Considerato** opportuno affidare l'incarico di che trattasi al prof. Carlo Zoli di Faenza, che ha già in passato rappresentato l'ente con esito positivo ed applicato tariffe convenienti ed anche per l'estrema urgenza con cui è necessario costituirsi, urgenza che non consente gli indugi di un confronto concorrenziale;

**Dato atto** che, interpellato in proposito lo studio legale del prof. Avv. Carlo Zoli di Faenza, il suddetto ha presentato una proposta che risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che della congruità della spesa, per una somma complessiva di € 8.560,66 comprensiva di I.V.A. e C.P.A., come da preventivo che si conserva agli atti;

**Atteso** che è già in possesso dell'ente la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (da acquisire ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

**Preso atto che:**

- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- il vigente regolamento di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
- l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 “Principio contabile applicato della competenza finanziaria” testualmente recita “Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa”;

**Richiamata** la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

**Visti:**

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

**Dato atto**, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

**DETERMINA**

- per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere alla costituzione dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna innanzi al Tribunale di Ravenna – Sezione lavoro:

- nel giudizio innanzi il Tribunale di Ravenna – Sezione lavoro che il sig. ROBERTO MINARDI, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Baccarini e Monica Baccarini, notificato in data 1.3.2017 tramite posta certificata (agli atti dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna con prot. n. 12555 del 2.3.2017) contro il comune di Bagnacavallo, che ha

conferito all'Unione dei comuni della Bassa Romagna le funzioni relative alla gestione del personale, per ottenere l'interpretazione della clausola di cui all'art. 39 CCNL del 14.9.2000 nel senso che ai dipendenti pubblici, titolari di posizione organizzativa, spettino gli emolumenti per lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali (senza distinzione tra consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali o comunali) e per l'effetto, condannare il comune di Bagnacavallo a corrispondere al ricorrente la somma di € 736,26 oltre interessi legali per lavoro straordinario prestato in occasione della consultazione elettorale del 25.5.2014;

- nel giudizio innanzi il Tribunale di Ravenna – Sezione lavoro che il sig. ROBERTO FACCANI, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Baccarini e Monica Baccarini, notificato in data 2.3.2017 (agli atti con prot. n. 12697 del 2.3.2017) contro l'Unione dei comuni della Bassa Romagna per ottenere l'interpretazione della clausola di cui all'art. 39 CCNL del 14.9.2000 nel senso che ai dipendenti pubblici, titolari di posizione organizzativa, spettino gli emolumenti per lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali (senza distinzione tra consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali o comunali) e per l'effetto, condannare l'Unione a corrispondere al ricorrente la somma di € 192,68 oltre interessi legali per lavoro straordinario prestato in occasione della consultazione elettorale del 25.5.2014;
- nel giudizio innanzi il Tribunale di Ravenna – Sezione lavoro che il sig. ANDREA FONTANA, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Baccarini e Monica Baccarini, notificato in data 9.3.2017 (agli atti dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna prot. 14342 del 10.3.2017) contro il comune di Lugo, che ha conferito all'Unione dei comuni della Bassa Romagna le funzioni relative alla gestione del personale, per ottenere l'interpretazione della clausola di cui all'art. 39 CCNL del 14.9.2000 nel senso che ai dipendenti pubblici, titolari di posizione organizzativa, spettino gli emolumenti per lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali (senza distinzione tra consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali o comunali) e per l'effetto, condannare il comune di Lugo a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.238,47 oltre interessi legali per lavoro straordinario prestato in occasione della consultazione elettorale del 25.5.2014;
- nel giudizio innanzi il Tribunale di Ravenna – Sezione lavoro la sig.ra SILVIA RASTELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Baccarini e Monica Baccarini, notificato in data 9.3.2017 (agli atti del comune di Alfonsine prot. 1776 del 10.3.2017 e dell'Unione prot. 15259 del 15.3.2017) contro il comune di Alfonsine, che ha conferito all'Unione dei comuni della Bassa Romagna le funzioni relative alla gestione del personale, per ottenere l'interpretazione della clausola di cui all'art. 39 CCNL del 14/9/2000 nel senso che ai dipendenti pubblici, titolari di posizione organizzativa, spettino gli emolumenti per lavoro straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali (senza distinzione tra consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali o comunali) e per l'effetto, condannare il comune di Alfonsine a corrispondere al ricorrente la somma di € 620,74 oltre interessi legali per lavoro straordinario prestato in occasione della consultazione elettorale del 25.5.2014;

- di incaricare nel giudizio in argomento il Prof. Avv. Carlo Zoli, Via Mengolina n. 18 – 48018 Faenza – piazza Aldrovandi n. 3 – 40125 Bologna - C.F. ZLO CRL 58M11 D458M – P.I. 01276440391, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 8.560,66, al bilancio 2017/2019 - annualità 2017, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di giunta dell'Unione n. 66 del 20.4.2017 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO N. 4 RICORSI AL TRIBUNALE DI RAVENNA ? SEZIONE LAVORO ? RICONOSCIMENTO STRAORDINARIO ELETTORALE DIPENDENTI TITOLARI P.O. - CIG:ZF21E82A15	ZOLI CARLO,01276440391 , VIA MENGOLINA, 18,48018,FAENZA,RA ,BANCA, IBAN: IT3G08542237000000 00155244	2017/1102/ 1	€ 8.560,66	

- di dare atto che l'Unione non è ente soggetto al rispetto delle norme in materia di “Saldo di competenza finale” richiamate dalla legge di stabilità 2017 (legge 11/12/2016 n. 232 - art. 1 - commi da 463 a 484) che prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, infine, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica “Iride” “Beni/Servizi fuori Mepa-Consip. Intercent-ER” ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO LEGALE  
dott.ssa Anna Boschi